



Michele Palumbo
NOTAIO

Via Feltre n.53 - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 - 838445

Fax. 0437 - 856833

mpalumbo@notariato.it

www.notaio Michele Palumbo.it

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 COMMA 5 D.LGS.117/2017

Repertorio n.44212

Raccolta n.19410

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A

BELLUNO

il 30/10/2019

al n. 5716 Serie 1T

Euro 200,00

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre, in Sedico, nel mio studio sito in via Feltre n.53, alle ore diciassette e minuti trenta.

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

E' PRESENTE IL SIGNOR

LEONARDI Mario, nato a San Giorgio di Nogaro il ventisette maggio 1944, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente Provinciale dell'Associazione di Volontariato

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) -

SEZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO - ONLUS"

con sede in Belluno, via Del Piave n.5, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 93003440257.

Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea degli associati della citata Associazione convocata, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Redazione del nuovo Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il comparente, signor LEONARDI Mario, il quale

DATO ATTO

A) che la presente Assemblea è stata convocata in ottemperanza a quanto disposto nel vigente statuto dell'Associazione;

- che, come risulta dal foglio presenze che, debitamente firmato dal Comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", su un totale di n.80 (ottanta) associati, sono presenti personalmente n.5 (cinque) associati,

- che del Consiglio direttivo provinciale (CDP), oltre a sé medesimo quale Presidente, sono presenti i Consiglieri signori DAL MAS Pieranna, DORIGUZZI Bianca e BORDIN Monica, avendo giustificato la propria assenza il Consigliere signor DELLA LUCIA Spiridione,

- che è presente il Tesoriere, signor FALCO Giovanni;

- che non è presente alcun componente del Collegio provinciale dei Revisori,

- che l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti,

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno dato atto che nessuno dei presenti si oppone alla sua trattazione.

Prendendo la parola, il Presidente illustra dettagliatamente

all'Assemblea i motivi che rendono necessaria la modifica

del vigente statuto dell'Associazione.

Considerato che le modifiche sono parecchie e riguardanti

più articoli e/o intere parti di alcuni articoli dello statu-

to, propone all'Assemblea di abrogare integralmente lo statu-

to attualmente vigente e di sostituirlo con un nuovo testo

del quale dà lettura all'Assemblea.

Terminata la lettura, invita l'Assemblea a deliberare in me-

rito alla proposta fatta.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni e della proposta

del Presidente, dopo ampia discussione, con voto unanime e

palese,

DELIBERA

di abrogare integralmente lo statuto vigente e di sostituir-

lo con il testo proposto dal Presidente e dallo stesso letto

all'Assemblea.

Il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, firmato dal

Comparsente e da me Notaio, viene allegato al presente verba-

le sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostan-

ziale, omissane la lettura io Notaio per dispensa avuta dal

Comparsente che dichiara di ben conoscerlo.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non

chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara l'assem-

blea sciolta alle ore diciotto e minuti quattordici.

* * *

Le spese del presente e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su un fogli per quattro pagine e letto al Comparsente che, interpellato, lo approva.

Sottoscritto alle diciotto e minuti quindici.

Mario Leonardi, Michele Palumbo Notaio

49	DINOTO ALESSANDRO		X	
50	ZAMPIERI VITTORIO		X	
51	DANIELIS MARCO		X	
52	ZAMPIERI NIVES		X	
53	DELL'AGNOLA FIORENZO		X	
54	MUNARETTI TERESA		X	
55	PODESTA' REMIGIO		X	
56	ZOLDAN MANLIO		X	
57	PAGANIN MARIA LIDIA		X	
58	PESSOTTO MARIA		X	
59	SANTAROSSA MONICA		X	
60	D'INCA' LEVIS GIULIANO		X	
61	POLIFRONI ANNA		X	
62	GARGARELLA PRIMA		X	
63	VUSCOVICH LICIA		X	
64	CALVI SAVERIO		X	
65	LAVINA VANIA		X	
66	SIMONETTI MARCELLA		X	
67	DA RIN PUPPEL M. CARMEN		X	
68	BONELLO SIMONE		X	
69	FALCO CLAUDIA		X	
70	ERBA CARLO		X	
71	COSTA SILVANA		X	
72	DA RIZ EDMONDO		X	
73	PALUDETTO LOREDANA		X	
74	GAVRILOVIC BRANKA		X	
75	BRANDALISE BERTILLA		X	
76	PUSTETTO MARIA LUISA		X	
77	DA CAS LIVIA		X	
78	GHENO GIOVANNA		X	
79	D'AMBROS GIANMARCELLO		X	
80	DAL FARRA ISIDE		X	
			X	

Allegato "B" all'atto N. 19410 di raccolta

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione Provinciale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori - ODV - con sede in Belluno, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in Belluno Via del Piave n.5 ed ha per Codice Fiscale il numero 93003440257.

2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di or-

ganismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art.5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui al-

l'art.1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c), d)
g), h) e i).

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuta-
ri persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti cate-
gorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Sta-
tuto della LILT:

* soci ordinari

* soci sostenitori

* soci benemeriti

* soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuri-
diche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni
non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avvie-
ne secondo quanto previsto dall'art.3 dello Statuto naziona-
le della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito
regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e
notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di ono-
re e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti

per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio

può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

- indegnità;

- atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

* il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)

* l'Assemblea dei soci

* il Presidente provinciale

* l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

* nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;

* delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;

* delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;

* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;

* delibera sull'esclusione degli associati;

* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle

normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito af-

fisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazio-

ne sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su

uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero

comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec,

e-mail, sms, ecc.), almeno 8 (otto) giorni prima della data

fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto

in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luo-

go dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordi-

ne del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare

l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provin-

ciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata

l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno

il 5% (cinque per cento) dei soci o nella misura percentuale

dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle mi-

noranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convo-

cazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l'organo di

revisione o controllo contabile stesso quando questo ne ab-

bia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli

associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente statuto.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di parità di genere.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presi-

dente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga

opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi

nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomen-

ti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà

più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei pre-

senti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di

parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero

pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua as-

senza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è

presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro

il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sot-

toscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assen-

za o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso

scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, conse-

gnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qual-

siasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevu-

ta a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette

giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art.2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto na-

zionale;

c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

g. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

h. il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in

seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti

in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in co-

stanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa

conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal-

l'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio del-

l'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il

programma delle attività entro il 30 (trenta) settembre del-

l'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle

indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi na-

zionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente

presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di va-

lutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del ricono-

scimento LILT, entro il termine stabilito nella formale con-

testazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto

previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il

bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le

forme e le modalità previste e in relazione alla capacità e-

conomica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha fa-

coltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Di-

rettivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso

Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convo-

carsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza

del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art.30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LIILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati

dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del CDN. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso l'Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal CDN sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b. con le quote associative versate dai soci;

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo set-

tore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è

deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operato-

ri dell'Associazione provinciale.

Articolo 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.

